



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Provincia di Trapani

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO
SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 118 del 29-09-1995

Modificato con delib. C.C. n° 32 del 30-01-1996

Modificato con delib. C.C. n° 204 del 06-11-1996

Art.1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 13.7.71. Ad esso si farà riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art.3

Contenuto dei regolamenti

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Le condizioni predette di esclusione devono essere comprovate con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge n. 15/1968. giusta D.P.R. n.130 del 25.1.1994.

2. Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nei quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
- d) impianti sportivi destinati esclusivamente ad attività sportive;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Autocarrozzeria.....	80%
Autofficine per riparazioni veicoli.....	80%
Gommisti.....	80%
Autofficine per elettrauto.....	80%
Distributori di carburante.....	80%
Rosticceria, Pescheria, Macelleria.....	30%
Pasticcerie.....	30%
Verniciatura.....	80%
Galvanotecnici e fabbro.....	80%
Farmacia, Ambulatori di analisi cliniche, Ambulatori di esami radiografici	20%
Lavanderia.....	80%
Marmista e vetreria.....	80%

Art.6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
1/bis Ai fini della determinazione del costo di esercizio e dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestite in regime di privativa comunale un importo, del 12,50% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2,3 comma n. 3, del D.P.R. 10/09/82 n. 915;
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. LA tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 MT.
 - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 MT. e fino a 1000 MT.

c) in misura pari al 10% della tariffa per distanze superiori ai 1000 MT.

Ai sensi dell' art. 17 del D.L. 3/9/95 n. 373 la riduzione della tassa nella misura sopra stabilita decorre dal 1 ° gennaio 1996.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell art.59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8

Parti comuni del condominio

Commi 1 – 2 e 3 – sostituiti con delib.C.C. n° 32/96

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli affetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva ;

Art. 9

Classi di contribuenza

Abrogato con delib. CC n° 204 del 06/11/1996

Art. 10

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

Istituti di ricovero per minori e per anziani, chiese e sale di culto, uffici comunali e scuole pubbliche per le quali il comune è obbligato a fornire locali.

2. Istituito ai sensi della delib. C.C. n° 204/96.

Sono altresì esenti, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 323/96 i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole; tale agevolazione è subordinata alla condizione che tali fabbricati sono utilizzati dai produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione.

Art.11

Riduzioni

I commi 1 e 2 sono stati abrogati con delib. C.C. n° 32/96.

Istituito il comma 1 con delib. C.C. n° 204/96.

1.A decorrere dal 1° gennaio 1997 la tassabilità dell'occupazione o detenzione delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite comprese le aree a verde per la parte eccedente i 200 mq. e da computare nel limite del 25 %;

3. Ai sensi dell'art.17 D.L.n°373 del 7/09/95,- a decorrere dal 1 gennaio 1996 la Tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoannotata nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante: 33%;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o

autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 25%;

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 33%;

e) utenti, che versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale:
33%;

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, punto 2) del D.Lgs 507/1993:
60%;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art.12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Sostituito con delib. C.C. n° 32/96.

Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare , anche se ricorrente ;

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 20%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il

pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui art.50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art.13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell' art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. Per la prima applicazione l'elenco di cui sopra deve essere presentato entro il 30.09.96 ed ha effetto a decorrere dall'anno 1997 art. 17 lett. d) del D.L. 7.9.95, n° 373.

4. La denuncia deve contenere:

- a) indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione nella misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 D.L.g.s. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso. Nel caso di carenza di personale si potrà dare incarico di rilevazione della materia imponibile a soggetto esterno.

Art 16

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dell'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e dell' art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.638 e successive modificazioni.

Art. 18

1. 11 Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art 19

Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo, iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto per cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Nel caso suddetto l'abbuono del tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la stessa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denunce o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento che sostituiscono quelle del regolamento della T.R.S.U. approvato con delibera di C.C. n.52 del 13/7./71 ,sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste dal D.Lgs. 507 del 1993 agli artt. 59, comma 2, secondo periodo 66,commi 3, 4, 5, e 6, 72 commi 4, 5, 6, che hanno decorrenza dal 1° Gennaio 1996 e degli artt.63, commi 2, 3 e 4., 64 commi 2 , secondo periodo, 66 commi 1 e 2 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle legge in vigore.